

Causa Lefevre c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 marzo 2010 (ricorso n. 34871/02).

Diritto a un equo processo – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU – sussiste.

Constata la violazione dell’art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all’esito di procedimento *ex lege* n. 89 del 2001 considerata l’insufficienza dell’equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita è divenuta definitiva, tale da determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell’art. 41 CEDU.

Fatto. La vicenda trae origine da un processo in materia di diritto del lavoro durato più di cinque anni e nove mesi per un grado di giurisdizione. Nel 1995 la Banca P. depositò un ricorso dinanzi al Pretore del lavoro di Napoli, per ottenere il riconoscimento della legittimità del licenziamento del sig. Lefevre. Poco dopo quest’ultimo depositò un ricorso dinanzi al medesimo giudice, per ottenere viceversa la declaratoria dell’illegittimità del suo licenziamento.

Le due cause furono successivamente riunite. Nel 2001 le parti giunsero ad una conciliazione amichevole. L’anno seguente il sig. Lefevre, in base a quanto disposto dalla “legge Pinto”, si rivolse alla Corte di appello di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti a causa della durata del procedimento. Chiese in particolare 3.000.000 di lire per danno patrimoniale e 16.000.000 di lire per danno morale. La Corte d’appello accertò il superamento della ragionevole durata del processo, respinse la richiesta relativa al danno patrimoniale per difetto di prove ed accordò 1.500 euro per danno morale e 900 euro per oneri e spese. Tale decisione divenne definitiva il 24 giugno 2003 e le somme stabilite dalla Corte d’appello furono pagate il 1 settembre 2004.

Il sig. Lefevre ha quindi proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo invocando la violazione dell’art. 6, comma 1 CEDU, relativo ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche per il ritardo con il quale è stata versata la somma a titolo di riparazione.

Diritto. La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione del Governo italiano relativa alla tardività della richiesta del ricorrente. La Corte ha infatti rilevato che la decisione interna definitiva, ai sensi dell’articolo 35 comma 1 della Convenzione, è la decisione della Corte di appello di Roma depositata il 10 maggio 2002 che è passata in giudicato il 24 giugno 2003, dopo la data di introduzione di questa richiesta, ossia il 17 settembre 2002.

La Corte ha altresì respinto l’eccezione del Governo relativa alla mancanza del requisito di “vittima” in capo al ricorrente, per aver questi ottenuto il relativo indennizzo. Sul punto è stato richiamato il consolidato orientamento della Corte, in base al quale una decisione o una misura sfavorevole al ricorrente è sufficiente a privarlo della qualità di “vittima” solo se le autorità nazionali abbiano riconosciuto e poi riparato la violazione di un diritto protetto dalla Convenzione. Sono i giudici di Strasburgo che devono stabilire se vi è stata tale constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali e se la riparazione sia stata sufficiente ed adeguata. La Corte, dopo aver effettuato tali valutazioni, ha riconosciuto che le autorità nazionali avevano ammesso l’esistenza della violazione della CEDU, ma l’indennizzo concesso non poteva esser considerato adeguato, posto che si trattava di circa il 23% dell’importo che generalmente sarebbe stato accordato dalla Corte EDU.

Nel merito, la Corte ha constatato la violazione del diritto ad un processo equo *ex* articolo 6 par. 1 CEDU in riferimento alla durata del processo in primo grado, protrattosi per più di cinque anni e

nove mesi. Per quanto riguarda la doglianza riferita al ritardo maturato dalle autorità nazionali per l'erogazione dell'indennizzo, la Corte ha ricordato che, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza in materia (*Cocchiarella c. Italia*), il lasso di tempo per procedere al pagamento non dovrebbe superare generalmente i sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione diventa esecutiva, trattandosi di un procedimento volto a sanare le conseguenze pregiudizievoli derivanti proprio dall'eccessiva durata dei processi. La Corte ha rilevato che nel caso di specie tale termine è stato ampiamente superato, essendo stata la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" versata il 1 settembre 2004, più di ventisette mesi dopo il deposito presso la cancelleria della decisione della corte di appello, il 10 maggio 2002.

La Corte ha affermato, inoltre, che avrebbe potuto accordare al richiedente per la violazione dell'articolo 6 comma 1, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto dell'oggetto della controversia (diritto del lavoro ed in particolare un licenziamento) la somma di 6.500 euro. Il fatto che la corte di appello adita in base alla legge "Pinto" abbia concesso al richiedente circa il 23% di questa somma arriva ad un risultato ritenuto dalla Corte manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo alle caratteristiche della via di ricorso "Pinto", la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* e deliberando secondo equità, ha assegnato al richiedente 1.450 euro nonché la somma di 2.100 euro a titolo della frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento dell'indennizzo "Pinto".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 6, par. 1, CEDU – Diritto a un equo processo

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

L. n. 89 del 24 marzo 2001 – Legge Pinto

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Causa *Cocchiarella c. Italia* (Ricorso n. 64886/01).